



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

DOC. N. 35/XIV/A

**Proposta di modifiche del Regolamento interno del Consiglio
regionale della Sardegna**

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Presidente: *On. Claudia Lombardo*

Componenti: *DIANA Mario, relatore - LUNESU - MANCA - OPPI - SECHI - MELONI Francesco - DESSÌ - SALIS - PITTALIS*

Relazione

La Giunta per il regolamento nella seduta del 10 luglio 2013 ha approvato una serie di modifiche al regolamento interno finalizzate essenzialmente:

- a) ad adeguarne il contenuto alla recente modifica dello Statuto speciale contenuta nella legge costituzionale n. 3 del 2013 che comporterà, dalla prossima legislatura, la riduzione da ottanta a sessanta del numero dei consiglieri regionali;
- b) introdurre alcune modifiche che permettano una maggiore celerità nell'esame degli atti consiliari intervenendo sulla modalità di approvazione del calendario dei lavori, sulla possibilità di chiedere la verifica del numero legale e limitando i tempi di intervento nelle discussioni.

Per quanto riguarda le Commissioni permanenti, con la modifica del comma 1 dell'articolo 27, è stata prevista la loro riduzione da otto a sei, e conseguentemente una diversa ripartizione delle materie di competenza all'interno delle stesse, ripartizione che è stata attentamente ponderata all'interno della Giunta per il regolamento al fine di trovare un equilibrio sia tra le Commissioni che all'interno delle materie attribuite alle stesse.

A seguito della riduzione del numero delle Commissioni permanenti è stato modificato il comma 2 dell'articolo 28 prevedendo che, nella formazione delle Commissioni permanenti, ciascun Gruppo possa designare i propri rappresentanti in ragione di 1 ogni 5 iscritti, anziché 1 ogni 6 come nel testo vigente.

Sempre in merito all'attività delle Commissioni, e allo scopo di agevolarne l'attività istruttoria, la Giunta, intervenendo sull'articolo 40, ha eliminato la previsione che i lavori delle Commissioni possano procedere solo con la materiale presenza della maggioranza dei commissari, fermo restando che le deliberazioni devono essere assunte con la presenza della maggioranza dei componenti. Sempre in merito all'attività delle Commissioni, e al fine di evitare interventi ostruzionistici, è stato disciplinato, modificando l'articolo 46, l'aspetto attinente alla partecipazione ai lavori di consiglieri estranei alla Commissione, prevedendo la possibilità di un loro intervento nella discussione previa decisione unanime della stessa. Per quanto riguarda l'attività delle Commissioni è stato precisato, confermando la prassi basata sul diritto parlamentare, che le votazioni avvengono sempre in modo palese, a meno che si tratti di votazioni riguardanti persone

Sempre come conseguenza della riduzione del numero dei consiglieri regionali si è provveduto a emendare il comma 3 dell'articolo 20 che prevede il numero dei consiglieri necessario alla formazione di un gruppo consiliare, portando da "cinque" a "quattro" il numero minimo di componenti per costituirlo validamente. Conseguentemente è stato modificato anche l'articolo 21 prevedendo che i gruppi composti da un numero inferiore a quattro consiglieri non abbiano l'obbligo di nominare il vice presidente di gruppo e il segretario, obbligo che rimane fermo per i gruppi più numerosi.

Per quanto riguarda la programmazione dei lavori del Consiglio, la Giunta per il regolamento è intervenuta sull'articolo 23 bis che tratta della adozione del calendario mensile attuativo della programmazione bimestrale, mediante la definizione delle modalità e dei tempi di applicazione; la modifica approvata prevede che nel caso non venga raggiunta, all'interno della conferenza dei Presidenti di gruppo, la maggioranza prevista per la definizione del calendario, il Presidente del Consiglio provveda alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione dei tempi per la discussione.

A parere della Giunta questa è una norma che può costituire un efficace strumento di programmazione dei lavori del Consiglio e che permetterà di raggiungere una maggiore celerità nei lavori.

Sempre al fine di snellire e rendere più produttiva l'attività del Consiglio si è provveduto anche a modificare, limitandoli, i tempi concessi per i vari interventi, sia nelle discussioni generali che nelle discussioni sui singoli articoli dei progetti di legge e delle discussioni delle mozioni e degli ordini del giorno. La riduzione dei tempi di intervento, tuttavia, è tale da non impedire un esame approfondito dei vari atti e permetterà comunque un costruttivo dibattito politico. Sempre al fine di agevolare una maggiore produttività del Consiglio è stato previsto che gli emendamenti ritirati dai proponenti possano essere fatti propri solo da un presidente di gruppo o da cinque consiglieri.

Una importante modifica contenuta nel testo licenziato dalla Giunta, che ha sempre la finalità di agevolare e rendere maggiormente produttiva l'attività del Consiglio e limitare l'ostruzionismo, è la modifica dell'articolo 58, con cui è stata eliminata la possibilità di chiedere la verifica del numero legale durante le discussioni.

Infine la Giunta ha modificato gli articoli 93 e 96 relativi alle votazioni con l'intento di precisare che la votazione per appello nominale è utilizzabile solo nei casi espressamente previsti dal regolamento, e in particolare dall'articolo 118, e abbassando da otto a cinque il numero di consiglieri che, oltre a un presidente di gruppo, possono richiedere la votazione nominativa con procedimento elettronico, conformandosi a quanto già previsto dall'articolo 58, secondo comma, relativamente alla richiesta della verifica del numero legale.

Come accennato all'inizio della relazione, la Giunta ha inoltre approvato alcune modifiche per adeguare il regolamento alla normativa statutaria vigente; in particolare è stata soppressa la disposizione che prevedeva (all'articolo 54, comma 4) la convocazione del Consiglio in caso di dimissioni o decadenza della Giunta regionale ed è stato modificato l'articolo 118 sulla mozione di sfiducia al Presidente della Regione prevedendo che la stessa sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, così come attualmente previsto dall'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano), anziché un decimo dei componenti l'assemblea come previsto dall'attuale articolo 118. Tuttavia, poiché la disciplina della mozione di sfiducia al Presidente della Regione può essere differentemente disciplinata dalle leggi statutarie previste dall'articolo 15 dello Statuto speciale di autonomia, l'articolo 118 dovrà essere adeguato a tali normative una volta approvate dal Consiglio. Nell'articolo 118 approvato dalla Giunta per il regolamento rimane ferma la possibilità che un decimo dei consiglieri regionali possa presentare una mozione di sfiducia a un singolo assessore o un ordine del giorno, in quanto a tali atti non si applica la richiamata norma della legge costituzionale n. 2 del 2001.

La Giunta ha approvato, fra l'altro, alcune modifiche di carattere essenzialmente formale al fine di adeguare il regolamento a modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione; in particolare sono stati modificati gli articoli 33 bis e 34, per conformare il contenuto degli stessi e la procedura di approvazione dei documenti di programmazione alla vigente normativa regionale, così come si è intervenuti sul comma 6 dell'articolo 11, relativo all'Ufficio di Presidenza elimi-

nando, a seguito della soppressione dei vitalizi, la materia della previdenza dei consiglieri dalle competenze dell'Ufficio di Presidenza.

La Giunta per il regolamento auspica che il Consiglio voglia procedere ad approvare le norme proposte che, secondo quanto disposto dall'articolo 21, entreranno in vigore a decorrere della prossima legislatura.

TESTO VIGENTE

Art. 11

Durata in carica e attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, con esclusione del Presidente, resta in carica trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, formula gli indirizzi per la gestione amministrativa del Consiglio, adotta le relative determinazioni e valuta periodicamente il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.

3. Approva, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio del Consiglio, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

4. Esprime il parere, a norma dell'articolo 9, sugli impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari.

5. Emanava, con appositi regolamenti, le norme concernenti l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina dei dipendenti del Consiglio e adotta le conseguenti deliberazioni.

6. Provvede, altresì, a dettare norme in merito alla concessione di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'articolo 21, ed in merito alla previdenza dei Consiglieri regionali.

7. Delibera, inoltre, su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

8. Le dimissioni del Presidente del Consiglio o dell'intero Ufficio di Presidenza o di altri suoi componenti vengono sottoposte per la presa d'atto al Consiglio entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta il Consiglio procede alle votazioni per le sostituzioni o l'integra-

**TESTO DELLA GIUNTA PER IL
REGOLAMENTO**

Art. 1

Modifica dell'articolo 11 del Regolamento interno del Consiglio sulle competenze dell'Ufficio di Presidenza

1. Nel comma 6 dell'articolo 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono soppresse le parole: "ed in merito alla previdenza dei Consiglieri regionali".

le rinnovo. I dimissionari esercitano le funzioni fino alla loro sostituzione.

9. I Consiglieri che subentrano prima della scadenza dei trenta mesi, di cui al comma 1, restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e tale scadenza.

10. Allo scadere della legislatura o dei trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio, o in caso di dimissioni dell'intero Ufficio di Presidenza, questo rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza. Subito dopo i Questori rimettono i conti ai loro successori.

11. Segretario dell'Ufficio di Presidenza è il Segretario generale del Consiglio. Quando il Presidente decide di riunire l'Ufficio di Presidenza in seduta riservata esclusivamente ai suoi componenti funge da Segretario un Segretario del Consiglio.

Art. 20

Adesione ai Gruppi e loro composizione

1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario Generale del Consiglio a quale Gruppo consiliare intendono appartenere.

2. I Consiglieri subentranti nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 entro tre giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

3. Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno cinque Consiglieri.

4. Il Presidente del Consiglio, su richiesta degli interessati, autorizza la costituzione di Gruppi con almeno tre Consiglieri, purché rappresentino partiti organizzati nel territorio della Regione sarda che abbiano presentato con il medesimo contrassegno propri candidati in tutti i collegi circoscrizionali provinciali.

5. I Consiglieri che non abbiano fatto le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, o che dichiarino di voler appartenere a Gruppi che non raggiungono le adesioni di cui al

Art. 2

Modifica dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio sulla composizione dei Gruppi consiliari

1. Nel comma 3 dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".

comma 4, costituiscono un unico Gruppo misto, qualunque sia il numero dei Consiglieri.

6. I Consiglieri appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare componenti politiche in seno ad esso, purché rappresentino un partito o un movimento politico organizzato nel territorio della Regione sarda che abbia presentato, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, proprie liste di candidati, con il medesimo contrassegno in tutti i collegi circoscrizionali provinciali, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio.

7. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni, ai sensi dell'articolo 22, il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite avendo riguardo alla loro consistenza numerica.

Art. 21

Costituzione dei Gruppi

1. Per la costituzione dei Gruppi consiliari il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla sua elezione, indice la convocazione simultanea, ma separata, dei Consiglieri, in base alle adesioni manifestate.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed un Segretario.

3. Ciascun Gruppo è rappresentato dal proprio Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

4. I Gruppi composti da un numero di Consiglieri inferiore a cinque nominano solo il Presidente ed indicano il Consigliere che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Nel Gruppo misto la costituzione dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire in modo da rispecchiare, per quanto possibile, le varie componenti politiche del Gruppo stesso.

6. Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi, dei rispettivi Uffici di Presidenza e delle succes-

Art. 3

Modifica dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio sulla costituzione dei Gruppi consiliari

1. Nel comma 4 dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".

sive modifiche nella loro composizione, è data comunicazione al Presidente del Consiglio.

7. Ai Gruppi consiliari è assicurata, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature in relazione alla loro consistenza numerica, anche allo scopo di garantire ai Gruppi medesimi la possibilità di assolvere in modo adeguato ai propri compiti.

8. Per ogni Consigliere è assicurata comunque dall'Ufficio di Presidenza una adeguata dotazione di locali, mezzi ed attrezzature per l'assolvimento del proprio mandato.

Art. 23 bis

Calendario dei lavori

1. Stabilito il programma bimestrale, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per definirne le modalità ed i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario mensile.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi. Il calendario è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi.

3. Il calendario diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione, sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno.

5. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla finanziaria sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine

Art. 4

Modifica dell'articolo 23 bis del Regolamento interno del Consiglio sul calendario dei lavori

1. All'articolo 23 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente, osservando i criteri di cui ai commi 8 e 9.";
- b) il comma 11 è soppresso.

del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

6. Il calendario, approvato ai sensi del comma 2, individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando la data prevista per la conclusione dell'esame degli argomenti o per la votazione finale delle leggi. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito.

7. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, ove necessario, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dalla Giunta o da un Presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

8. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori della Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa determina altresì i tempi riservati a ciascun relatore e a ciascun Gruppo per la discussione di ciascun argomento; per i disegni di legge di iniziativa della Giunta la quota di tempo riservata ai Gruppi di opposizione deve essere più ampia di quella riservata ai Gruppi della maggioranza. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti in esso costituite avendo riguardo alla loro consistenza numerica.

9. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 8, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per ciascun intervento dall'articolo 78.

10. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, il Presidente concorda con i Gruppi che hanno espresso disaccordo, nel rispetto del principio di buon andamento dei lavori consiliari, il tempo necessario per la conclusione dell'esame dei provvedimenti.

11. Qualora la totalità dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo misto rappre-

sentanti l'opposizione non raggiunga un accordo con il Presidente, gli argomenti sui quali vi è dissenso vengono esaminati eccezionalmente dall'Assemblea secondo le procedure di cui ai Capi X e XI garantendo il principio della programmazione.

12. I termini per gli interventi svolti dai Consiglieri a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

Art. 27

Competenze per materia

1. Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti, distribuite in quattro dipartimenti:

- Dipartimento dell'Autonomia e dei Rapporti Istituzionali
Commissione I: Autonomia - Ordinamento regionale - Rapporti con lo Stato - Riforma dello Stato - Enti Locali - Organizzazione regionale degli enti e del personale - Polizia locale e rurale - Partecipazione popolare.
Commissione II: Politiche comunitarie - Adeguamento dell'Ordinamento regionale agli atti normativi comunitari - Rapporti con la U.E. - Cooperazione internazionale - Diritti Civili - Emigrazione ed immigrazione - Etnie - Informazione.
- Dipartimento della Programmazione, del Bilancio e delle Infrastrutture per lo sviluppo
Commissione III: Programmazione economica e sociale - Bilancio - Contabilità - Credito - Finanze e Tributi - Demanio e patrimonio - Partecipazioni finanziarie
Commissione IV: Assetto generale del territorio - Pianificazione territoriale regionale - Urbanistica - Viabilità e trasporti - Navigazione e porti - Edilizia - Lavori pubblici
- Dipartimento dei Settori produttivi
Commissione V: Agricoltura - Forestazione produttiva - Bonifica - Acquacoltura - Caccia e pesca - Pesca industriale e marittima - Alimentazione - Tutela dell'ambiente - Forestazione ambientale - Recupero ambienta-

Art. 5

Modifica dell'articolo 27 del Regolamento interno del Consiglio sulle Commissioni permanenti

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"1. Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione I (Autonomia e ordinamento regionale): autonomia, ordinamento regionale, rapporti con lo Stato, riforma dello Stato, enti locali, organizzazione regionale degli enti e del personale, polizia locale e rurale, partecipazione popolare;
- b) Commissione II (Lavoro, cultura e formazione professionale): lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche, informazione;
- c) Commissione III (Programmazione, bilancio e politiche europee): programmazione, bilancio, contabilità, credito, finanza e tributi, partecipazioni finanziarie, demanio e patrimonio, politiche europee, rapporti con l'Unione europea, partecipazione alla formazione degli atti europei, cooperazione internazionale;
- d) Commissione IV (Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità): governo del territorio, pianificazione paesaggistica, edilizia, tutela dell'ambiente, parchi e riserve naturali, difesa del suolo e delle coste, pianificazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, politiche abitative, lavori pubblici, porti e aeroporti civili, mobilità e trasporti;
- e) Commissione V (Attività produttive): industria, commercio, artigianato, turismo, coopera-

- le - Parchi e riserve naturali - Difesa del suolo
Commissione VI: Industria - Miniere - Cave e torbiere - Artigianato - Cooperazione - Lavoro e occupazione - Turismo - Commercio - Fiere e mercati - Risorse energetiche - Fonti alternative di energia
- Dipartimento dell'Assistenza, del Diritto allo studio, della Cultura e dello Sport
Commissione VII: Sanità - Igiene pubblica - Medicina sociale - Edilizia ospedaliera - Servizi sanitari e sociali - Assistenza - Igiene veterinaria - Personale delle UU.SS.LL.
Commissione VIII: Diritto allo studio - Scuole materne - Edilizia scolastica - Cultura - Musei - Biblioteche e archivi storici - Sport e spettacolo - Ricerca scientifica - Formazione professionale.

2. Le Commissioni possono dividersi in Sottocommissioni per discutere particolari aspetti di un singolo progetto o di altre questioni in esame, ferma restando la definitiva deliberazione della Commissione.

Art. 28

Formazione delle Commissioni permanenti

1. Ciascun Gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti. Qualora entro quarantotto ore prima dell'insediamento non pervengano le designazioni, il Presidente del Consiglio provvede direttamente.

2. I Gruppi procedono all'assegnazione nelle singole Commissioni, in misura di un rappresentante ogni sei iscritti. L'eventuale restante numero di iscritti viene distribuito singolarmente in un numero di Commissioni ad essi corrispondente. I Gruppi che hanno consistenza numerica inferiore a sei procedono direttamente con l'assegnazione dei singoli iscritti in un numero corrispondente di Commissioni.

3. Ogni Consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio, è assegnato ad una Commissione. I Consiglieri nominati componenti della Giunta regionale sono sostituiti con altri Consiglieri dello stesso Gruppo, i quali pertanto fanno parte di più Commissioni.

zione, energia, attività estrattive, forestazione, agricoltura, caccia, pesca, acquacoltura;
f) Commissione VI (Salute e politiche sociali): salute, politiche sociali, personale delle ASL, igiene veterinaria, attività sportive, alimentazione, emigrazione e immigrazione.".

Art. 6

Modifica dell'articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio sulla modalità di formazione delle Commissioni permanenti

1. Nel comma 2 dell'articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale la parola "sei" è sostituita dalla parola "cinque".

4. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni fatte dai Gruppi e promuovendo fra questi le opportune intese, definisce la composizione delle Commissioni nel rispetto del principio della proporzionalità delle rappresentanze. A tal fine il Presidente, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'insediamento delle Commissioni, dà comunicazione a tutti i Gruppi delle designazioni pervenute fissando un termine per le eventuali rettifiche. In caso di modifica nella composizione della Giunta regionale, i Gruppi possono formulare nuove designazioni. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio la composizione delle Commissioni permanenti.

5. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato argomento, con l'assenso del Commissario titolare, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza del Consiglio e senza pregiudizio per il funzionamento della Commissione stessa.

6. I Gruppi possono designare, comunicandolo al Presidente della Commissione, un proprio componente quale osservatore senza diritto di voto nelle Commissioni nelle quali non sono rappresentati. Del parere da questi espresso si deve dare notizia nelle relazioni della Commissione.

7. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire da un Commissario del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione.

7 bis. La sostituzione è valida per l'intera seduta e il sostituto non può essere a sua volta sostituito.

8. Ogni eventuale sostituzione sarà fatta dai Gruppi consiliari senza alterare il rapporto proporzionale fra i Gruppi già stabilito all'interno di ciascuna Commissione.

Art. 33 bis

Documento di programmazione economica e finanziaria

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria è esaminato dalla Commissione finanze, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti che si esprimono entro sette giorni, nei termini fissati dal Presidente. La Commissione finanze presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione del Consiglio sul documento di programmazione economica e finanziaria ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dalla Giunta. Il documento di programmazione economica e finanziaria deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre venti giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di cinque giorni.

3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economica e finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione finanze procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera il programma delle audizioni con le modalità di cui all'articolo 43.

Art. 34

Esame dei documenti di bilancio

1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio che ha la durata di trentasette giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge.

2. I disegni di legge concernenti la legge finanziaria e il bilancio annuale e pluriennale di previsione sono assegnati alla Commissione fi-

Art. 7

Modifica dell'articolo 33 bis del Regolamento interno del Consiglio sul Programma regionale di sviluppo (PRS)

1. Nell'articolo 33 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale l'espressione "Documento di programmazione economica e finanziaria" è sostituita dalla seguente "Programma regionale di sviluppo (PRS)".

Art. 8

Modifica dell'articolo 34 del Regolamento interno del Consiglio sull'esame dei documenti di bilancio

1. Nell'articolo 34 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 dopo le parole "bilancio annuale e pluriennale" è inserita la seguente espressione: "e del Documento di programmazione economica e finanziaria (DAPEF)";

nanze e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni dalla effettiva consegna della documentazione, del parere sugli aspetti di competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni, che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione finanze.

3. Nel periodo di cui al comma 2, la Commissione finanze provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e dell'Assessore del bilancio, delle audizioni dei soggetti ritenuti utili per un arricchimento dei contenuti dei disegni di legge e della discussione generale.

3 bis. Durante la sessione di bilancio è sospeso l'esame, da parte dell'Assemblea e della Commissione finanze, di ogni altro progetto di legge, salvo il caso di progetti per i quali la Conferenza dei Presidenti di Gruppo dichiara l'urgenza all'unanimità.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, la Commissione finanze, anche nel caso in cui le Commissioni di merito non abbiano espresso il loro parere, procede all'esame degli articoli dei suddetti provvedimenti legislativi e lo conclude entro dieci giorni.

5. Le relazioni della Commissione finanze all'Assemblea debbono essere presentate entro i successivi dieci giorni.

6. Alle relazioni generali di maggioranza e di minoranza sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

7. Il Consiglio esamina i documenti di bilancio entro i successivi dieci giorni.

7 bis. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti.

8. Al termine dell'esame in Assemblea della legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, il Consiglio, mediante l'approvazione di un ordine del giorno, individua i disegni di legge, ove non precedentemente approvati, già presentati dalla Giunta regionale, da collegare

- b) nel comma 2 dopo le parole "bilancio annuale e pluriennale di previsione" è inserita la seguente espressione: "e il Documento di programmazione economica e finanziaria";
- c) nel comma 3 dopo le parole "e di bilancio" è inserita la seguente espressione: "e del Documento di programmazione economica e finanziaria";
- d) il comma 3 bis è sostituito dal seguente: "3 bis. Durante la sessione di bilancio è sospeso l'esame, da parte dell'Assemblea e della Commissione Programmazione, bilancio e politiche europee, di ogni altro atto sottoposto all'esame del Consiglio, salvo il caso di atti per i quali la Conferenza dei Presidenti di Gruppo dichiara l'urgenza all'unanimità";
- e) nel comma 4 dopo le parole "provvedimenti legislativi" è inserita la seguente espressione: "e del Documento di programmazione economica e finanziaria";
- f) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7.1. La deliberazione del Consiglio sul Documento di programmazione economica e finanziaria ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dalla Giunta.";
- g) nel comma 7 bis dopo le parole "dei disegni di legge" è inserita la seguente espressione "e del Documento di programmazione economica e finanziaria".

alla manovra economico-finanziaria.

9. Le Commissioni di merito concludono l'esame dei provvedimenti collegati entro i successivi venti giorni.

10. A partire dal termine di dieci giorni riservato ai relatori in Aula, l'Assemblea entro i successivi dieci giorni esamina i provvedimenti.

Art. 40

Validità delle riunioni e adozione delle deliberazioni

1. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno la maggioranza dei componenti. Per la validità della seduta congiunta di più Commissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti per ciascuna Commissione.

1 bis. L'attività delle Commissioni consiliari può regolarmente procedere soltanto in presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei Commissari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Qualora due Commissioni si riuniscano in seduta congiunta, i Consiglieri che siano componenti di entrambe possono esprimere un voto per ognuna delle Commissioni alle quali appartengono.

Art. 46

Partecipazione di Consiglieri estranei o della Giunta ai lavori delle Commissioni

1. Il presentatore di una proposta di legge o di altra iniziativa, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione, senza voto deliberativo. È facoltà della Commissione nominarlo relatore.

2. Ciascun Consigliere, o la Giunta con propria deliberazione, possono trasmettere alle Commissioni emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere, o essere richiesti,

Art. 9

Modifica dell'articolo 40 del Regolamento interno del Consiglio sulla validità delle riunioni delle Commissioni

1. Il comma 1 bis dell'articolo 40 del Regolamento interno del Consiglio regionale è soppresso.

Art. 10

Modifica dell'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio sulla partecipazione di Consiglieri estranei ai lavori delle Commissioni

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le Commissioni possono deliberare, all'unanimità dei presenti, di consentire a Consiglieri non componenti di intervenire nel corso dei lavori delle stesse."

di illustrarli.

3. Il Presidente della Giunta o l'Assessore competente per materia possono chiedere alla Commissione di sospendere l'esame di un provvedimento per un massimo di quarantotto ore, al fine di presentare emendamenti.

4. Le Commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle relazioni.

Art. 54

Convocazione dell'Assemblea

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ai sensi del comma 4 dell'articolo 22. L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima della data della riunione.

2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei componenti.

3. Quando la convocazione è richiesta dal Presidente della Giunta regionale o da un quarto dei componenti, il Presidente del Consiglio provvede immediatamente alla convocazione. La riunione deve essere tenuta entro dieci giorni dalla richiesta.

4. In caso di dimissioni o di decadenza della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la data di convocazione del Consiglio stesso, nei termini previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Art. 58

Numero legale

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale per la Sardegna, se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti-votanti.

Art. 11

Modifica dell'articolo 54 del Regolamento interno del Consiglio sulla convocazione dell'Assemblea

1. Il comma 4 dell'articolo 54 del Regolamento interno del Consiglio regionale è soppresso.

Art. 12

Modifica dell'articolo 58 del Regolamento interno del Consiglio sul numero legale

1. Il comma 2 dell'articolo 58 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"2. La Presidenza non è tenuta a verificare se il

2. La Presidenza è tenuta a verificare la presenza del numero legale ogni qualvolta ciò venga richiesto congiuntamente da almeno due Presidenti di Gruppo, oppure quando venga richiesto da cinque Consiglieri e il Consiglio stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

3. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima di votazioni che si devono fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

4. Per accertare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina la verifica mediante procedimento elettronico.

4 bis. I richiedenti che non partecipano alla verifica sono comunque considerati presenti agli effetti del numero legale.

5. I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.

6. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di trenta minuti, oppure scioglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il successivo giorno feriale all'ora medesima della convocazione del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

7. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta nei termini di cui al comma 6.

8. Nelle votazioni per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, i Consiglieri presenti i quali prima che si dia inizio alla votazione abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. Nelle votazioni per alzata di mano, agli effetti del computo del numero legale, i Consiglieri presenti nell'Aula, i quali non partecipano ad una votazione, sono considerati astenuti.

9. Nelle votazioni con procedimento e-

Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo e il Consiglio stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.".

lettronico, agli effetti del computo delle presenze, vengono considerati assenti i Consiglieri che, pur presenti in Aula, non abbiano partecipato alla votazione. La partecipazione alla votazione di un numero di Consiglieri inferiore alla metà più uno dei componenti l'Assemblea equivale alla mancanza del numero legale.

Art. 78

Durata degli interventi

1. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi in una discussione generale su tutti gli atti sottoposti all'esame della Assemblea, non può eccedere i venti minuti. Tale termine è elevato a sessanta minuti per la Giunta regionale soltanto in occasione dell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche; prima della chiusura della discussione generale il Presidente della Regione ha diritto di replica per non più di trenta minuti.

2. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione sul complesso dell'articolo e degli emendamenti, per non più di dieci minuti anche se sia proponente di più emendamenti, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare complessità lo richieda.

3. ABROGATO

4. Trascorsi i termini stabiliti dai commi 1 e 2, il Presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

5. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide peralzata di mano.

6. I Consiglieri possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi, dati nominativi e numerici. Ai resoconti possono essere date anche parti delle dichiarazioni programmatiche della Giunta.

Art. 13

Modifica dell'articolo 78 del Regolamento interno del Consiglio sulla durata degli interventi

1. All'articolo 78 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo del comma 1 la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci";
- b) nel secondo periodo del comma 1 dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e a quindici minuti per gli interventi dei Consiglieri";
- c) nel comma 2 la parola "dieci" è sostituita dalla seguente: "sei".

Art. 85

Votazione degli articoli e degli emendamenti

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti.

2. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi totali; emendamenti sostitutivi totali; emendamenti soppressivi parziali; emendamenti sostitutivi parziali o modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.

3. Nel caso della presentazione di un solo emendamento soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

4. È sempre ammessa la votazione per parti separate, purché le singole parti abbiano contenuto normativo autonomo.

5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

6. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario, e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto, qualora i proponenti siano i medesimi, del loro parere. Se il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

6 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti aventi una parte comune identica, alla quale può essere attribuito il significato di principio, ed una parte recante una variazione ogni volta diversa, il Presidente pone in votazione preliminarmente il principio; in caso di voto contrario tutti gli altri emendamenti aventi la medesima parte comune decadono.

Art. 14

Modifica dell'articolo 85 del Regolamento interno del Consiglio sul ritiro degli emendamenti

1. Il comma 9 dell'articolo 85 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"9. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo."

7. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esprimere la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti.

9. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri dagli altri Consiglieri.

10. Il relatore della Commissione e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 93

Votazione nominale

1. La votazione nominale ha luogo di norma mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi ovvero mediante appello.

2. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del "Sì" e del "No". L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome del Consigliere estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'ordine alfabetico e riprende poi con la prima lettera del medesimo fino al nome del Consigliere estratto a sorte. Esaurito il primo appello si procede a quello degli assenti.

3. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione ha luogo per appello nominale.

Art. 96

Votazione su singoli atti o provvedimenti e su persone

1. Il voto finale sui progetti di legge ordinaria, sui regolamenti, piani e programmi si dà con votazione nominale eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la vota-

Art 15

Modifica dell'articolo 93 del Regolamento interno del Consiglio sulle votazioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 93 del Regolamento interno del Consiglio regionale dopo la parola "appello" sono inserite le seguenti: "nei casi previsti dal comma 8 dell'articolo 96".

Art. 16

Modifica dell'articolo 96 del Regolamento interno del Consiglio sulle modalità di voto

1. Nell'articolo 96 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 5 sono soppresse le parole: "o tramite appello";

zione a scrutinio segreto.

2. Il voto sul passaggio agli articoli ed il voto finale sul bilancio pluriennale, sugli atti di programmazione connessi alla manovra finanziaria e sui disegni di legge concernenti il bilancio annuale e la legge finanziaria si dà con votazione nominale.

3. Il voto su articoli ed emendamenti si dà per alzata di mano, salvo che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto.

4. Il voto su mozioni e su ordini del giorno, con esclusione di quelli di cui all'articolo 118, si dà per alzata di mano eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chieda la votazione a scrutinio segreto.

5. Nei casi in cui è prevista la votazione per alzata di mano si procede alla votazione nominale tramite sistema elettronico o tramite appello quando lo richiedano otto Consiglieri o un Presidente di Gruppo.

6. In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello sulle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.

7. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo a scrutinio segreto.

8. La votazione sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale e sulla nomina dei componenti la Giunta stessa ha luogo con votazione nominale.

9. La domanda, anche verbale, che si proceda alla votazione a scrutinio segreto o alla votazione per appello nominale deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

10. Se la domanda è fatta verbalmente, il Presidente, per accertare se il numero dei Consiglieri è quello richiesto, invita i Consiglieri che l'appoggiano ad alzarsi.

11. Se i proponenti della domanda di votazione a scrutinio segreto o per appello nomina-

- b) nel comma 5 la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "cinque";
- c) il comma 8 è sostituito dal seguente "8. La votazione sulle mozioni di fiducia o di sfiducia, sulle mozioni o gli ordini del giorno di censura politica, di cui all'articolo 118, e sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione ha luogo con votazione per appello nominale.";
- d) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11 bis. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto solo le votazioni riguardanti persone.".

le non sono presenti nell'Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito, la domanda si intende ritirata.

Art. 115

Modalità della discussione in Assemblea

1. Nella discussione delle mozioni, che viene aperta con l'illustrazione di uno dei presentatori per non più di venti minuti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo X del presente Regolamento. L'intervento della Giunta deve essere contenuto entro venti minuti; quello dei singoli Consiglieri entro dieci minuti.

2. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

3. Lo svolgimento di una o più interpellanze può essere abbinato alla discussione di mozioni sullo stesso argomento. In tal caso gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni in discussione.

Art. 116

Replica - emendamenti - votazione

1. Uno dei firmatari di una mozione ha diritto di replica, per non più di dieci minuti, prima della chiusura della discussione.

2. Alla mozione possono essere presentati emendamenti che ciascun proponente o gruppo di proponenti può illustrare, indipendentemente dal numero degli emendamenti, in un tempo massimo di dieci minuti.

3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, senza dichiarazioni di voto, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

4. La votazione di una mozione può farsi per parti.

Art. 17

Modifica dell'articolo 115 del Regolamento interno del Consiglio sulla discussione delle mozioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 115 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "venti minuti" sono sostituite dalle seguenti: "quindici minuti";
- b) le parole "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "sei minuti";
- c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Il Consigliere che ha illustrato la mozione non può successivamente intervenire nella discussione generale".

Art. 18

Modifica dell'articolo 116 del Regolamento interno del Consiglio sulla discussione delle mozioni

1. Nell'articolo 116 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 le parole "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "sei minuti";
- b) nel comma 2 le parole "nel tempo massimo di dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "durante l'intervento previsto dall'articolo 115".

Art. 118

Mozione di sfiducia

1. La mozione di fiducia o di sfiducia alla Giunta regionale o ad un suo componente, le mozioni e gli ordini del giorno di censura politica devono essere motivati e sottoscritti da almeno un decimo dei componenti il Consiglio; non possono essere discussi prima di tre giorni dall'annuncio e sono votati sempre per appello nominale.

2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.

Art. 122

Discussione e votazione

1. Nell'esame di un progetto di legge, di una mozione o di altri atti sottoposti all'approvazione del Consiglio possono essere presentati, sull'argomento in discussione, ordini del giorno al fine di promuovere una decisione da parte del Consiglio.

2. Non sono ammessi ordini del giorno non strettamente connessi con l'argomento in discussione.

3. Gli ordini del giorno sono presentati prima della chiusura della discussione generale e possono essere illustrati al termine di tale discussione, per un periodo di tempo non superiore ai dieci minuti. Il parere sugli ordini del giorno da parte del relatore della Commissione sull'argomento in discussione e della Giunta regionale sono espressi per non più di dieci minuti.

4. I singoli Consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti ciascuno. Nel caso di una sola dichiarazione di voto da parte di un Gruppo, la sua durata va contenuta in dieci minuti. I presentatori possono non insistere per la votazione qualora

Art. 19

Modifica dell'articolo 118 sulla mozione di sfiducia

1. Il comma 1 dell'articolo 118 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"1. La mozione di fiducia o di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio; la mozione di fiducia o sfiducia a un componente della Giunta e gli ordini del giorno di censura politica devono essere motivati e sottoscritti da almeno un decimo dei componenti del Consiglio; non possono essere discussi prima di tre giorni dall'annuncio e sono votati sempre per appello nominale.".

Art. 20

Modifica dell'articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio sugli ordini del giorno

1. Nel comma 4 dell'articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale le parole "cinque minuti" sono sostituite dalle seguenti: "tre minuti".

l'ordine del giorno venga accolto dalla Giunta come raccomandazione.

5. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale devono essere sottoscritti da almeno otto Consiglieri e non possono essere illustrati.

6. La votazione di un ordine del giorno può farsi per parti.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Le modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna contenute negli articoli precedenti entrano in vigore dall'inizio della quindicesima legislatura.